

STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

_____"IL DONO"_____

LUGAGNANO di Sona (VR)

In data 05 aprile 2013

Numero pagine 09



ART. 1 **(Denominazione e sede)**

L'organizzazione di volontariato, denominata "IL DONO".
Assume la forma giuridica di associazione. E' apartitica e aconfessionale.
Si ispira ai valori cristiani della carità e del dono.

L'organizzazione ha sede legale in via Don Fracasso,3 in Lugagnano, nel comune di Sona (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato IL DONO è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Attività e finalità)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'Associazione si prefigge di sostenere concretamente famiglie e individui in difficoltà mettendosi al servizio di chi si trova in queste situazioni, fornendo aiuti materiali e anche economici. Si prefigge di alleviare il disagio sociale attraverso l'organizzazione e distribuzione di aiuti e generi di conforto avvalendosi della forza del volontariato quale attività istituzionale.
4. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - perseguire finalità di solidarietà sociale, tutela dei diritti civili nei confronti di tutti coloro che ne sono esclusi, con particolare riferimento alla popolazione locale;
 - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - l'associazione si prefigge di organizzare la distribuzione di beni di prima necessità, aiuti materiali, aiuto alle famiglie e alle donne in gravidanza;
 - l'associazione si propone di intervenire in aiuto concreto alla maternità e paternità difficili, prima e dopo la nascita del bambino, al fine di prevenire gravi situazioni di difficoltà;
 - adoperarsi nell'aiuto anche di paesi del terzo mondo con il patrocinio di iniziative di sostegno a distanza, verso bambini in ambiti familiari disagiati, per mezzo di progetti di sviluppo.
 - Collaborare con gli enti preposti nel perseguimento delle finalità associative.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6
(Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà e gratuità, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L' eventuale non ammissione deve essere motivata.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli aderenti)**

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

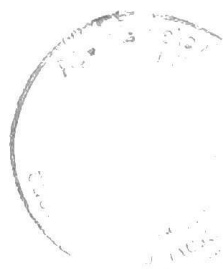
L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.



ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente (da valutarsi in proporzione al numero complessivo degli aderenti).

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, recapitata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea

all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di 9 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.



ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 18 **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20 **(Proventi derivanti da attività marginali)**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 21 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23
(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato:

APOSTOLI LUCA	<i>Luca Apostoli</i>
BELLONI ROBERTO	<i>Rob Belloni</i>
BENDINELLI GIOVANNI	<i>G. Bendinelli</i>
CALEFFI ALDO	<i>Aldo Caffi</i>
FASOLI GUERRINO	<i>Fasoli Guerrino</i>
FERRIAN LORIS	<i>Ferrian Loris</i>
FOGLIATO PIETRO	<i>Pietro Fogliato</i>
GENESINI ENNIO	<i>Ennio Genesini</i>
GNESIN RITA	<i>Rita Gnesin</i>
MALIZIA GIOVANNI BATTISTA	<i>Malizia Giovanni Battista</i>
MAZZI ANGELA	<i>Mazzi Angela</i>
MORI PIERANGELO	<i>Mori Pierangelo</i>
NICHELE MARIO	<i>Nichele Mario</i>
OLIOSO SEVERINO	<i>Oliosio Severino</i>
SCANDOLA FERNANDO	<i>Scandola Fernando</i>
SCATTOLO PIERINA	<i>Scattolo Pierina</i>
SPADA SILVIO	<i>Spada Silvio</i>
SONA TIZIANO	<i>Sona Tiziano</i>
TEMPORIN SIMONE	<i>Temporin Simone</i>
TOMELLERI LUIGI	<i>Tomelleri Luigi</i>
VICENTINI PIETRO	<i>Vicentini Pietro</i>
ZAMPESE LUIGI	<i>Zampese Luigi</i>

